

FAQ 2 del 31/07/2026:

Domande:

“Modalità organizzative del servizio: Ove non fosse possibile assicurare il pieno carico dei mezzi utilizzati per motivi oggettivi e territoriali (es. trasporto singolo utente per impossibilità ad inserirlo in altre tratte) si chiede:

- 1. In caso di impossibilità di trasporto multiplo, come viene considerato il costo della tratta per il trasporto del singolo utente?”*
- 2. “ si chiede inoltre come procedere nel caso di impossibilità a reperire ulteriori mezzi oltre quelli indicati in sede di istanza di accreditamento”.*

Risposte:

1. In caso di impossibilità ad effettuare il trasporto multiplo, il costo del singolo utente, come riportato all'art. 10 – Corrispettivo – del Disciplinare sarà pari ad “... € 53,00 giornaliero (andata e ritorno) per singolo alunno, comprensivo di IVA, dei costi di funzionamento e del personale impiegato (autista ed accompagnatore) per il trasporto effettuato con mezzo la cui capienza, rilevabile dalla carta di circolazione, risulta essere al massimo di n. 5 posti. Via Roma, n. 19 – Palermo tel. 091.6628361 - pec: politichesociali@cert.cittametropolitana.pa.it Il costo complessivo del trasporto, in caso di presenza dell'alunno trasportato presso l'Istituto Scolastico, sarà, pari a € 45,00 giornaliero (andata e ritorno) per singolo alunno, comprensivo di IVA, dei costi di funzionamento e del personale impiegato (autista ed accompagnatore) per il trasporto effettuato con mezzo la cui capienza, rilevabile dalla carta di circolazione, risulta essere superiore a n. 5 posti”.

2. Il Disciplinare non fornisce modalità in merito al reperimento di ulteriori mezzi utilizzati. Tra gli obblighi riportati all'art. 6 – Obblighi dell'Ente accreditato – si richiede, infatti, di “... Assicurare il servizio di trasporto per almeno n. 100 utenti”. Pertanto, sarà facoltà dell'Ente accreditato di non prendere in carico, eventualmente, ulteriori studenti oltre quelli richiesti in sede di Avviso (dal 101° in poi).

FAQ 3 del 31/07/2026:

Domande:

“Organizzazione del servizio 1. l'art. 8 prevede la formalizzazione della disponibilità ad erogare il servizio trasporto entro 24 ore dalla ricezione della richiesta. Nel caso di indisponibilità alla presa in carico cosa si intende per giustificato motivo?”

2. Nel caso di indisponibilità ad effettuare il servizio per oggettivi motivi economici (tratte singole), l'antieconomicità può essere considerato un giustificato motivo?”

Risposte:

1. All'art. 8 – Attivazione del Servizio – del Disciplinare viene specificato che “La richiesta di attivazione del Servizio sarà trasmessa all'Ente accreditato dal competente Servizio, esclusivamente per via telematica. Tale richiesta dovrà pervenire all'Ente almeno tre giorni lavorativi prima della data di inizio della prestazione.

L'Ente accreditato è tenuto a formalizzare, entro le 24 ore successive alla ricezione della richiesta, la propria disponibilità all'effettuazione del trasporto richiesto”. Pertanto, se l'Ente accreditato si rende conto di non potere, entro quei n. 3 giorni dalla ricezione della richiesta, attivare il servizio, dovrà fornire adeguata motivazione a questa Amministrazione. Es. se la richiesta riguarda l'attivazione del servizio in favore di uno studente con disabilità in carrozzina e l'Ente accreditato, al momento, non ha la disponibilità di un mezzo adeguatamente attrezzato per tale tipologia di trasporto.

2. Tale fattispecie non è contemplata nel Disciplinare (allegato 1) parte integrante dell'Avviso di cui all'oggetto.